

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE DEL PEF E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**

Assiste alla seduta il Segretario comunale **dott.ssa VAUTHIER LUCIA**.

Sotto la Presidenza della Sig.ra **COSSARD LAURA - SINDACO** sono convenuti i Signori Consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSSARD LAURA - Sindaco	Si
THERISOD NELLA - Vice Sindaco	Si
STELLA ALBERTO - Consigliere	Si
BELLI CLAUDIO - Consigliere	Si
SERRA LUCIANO - Consigliere	Si
PELLISSIER MONICA - Consigliere	Si
TREU LUCIANA - Consigliere	Si
THERISOD ELISA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE DEL PEF E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), il quale dispone che le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI i seguenti Decreti del Ministero dell'Interno:

- Decreto del 7 dicembre 2018 che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018)
- Decreto del 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n. 28 del 02-02-2019) e che conseguentemente sino a tale data si applica la disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VALUTATO che:

- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e in particolare:

- il comma 1133, relativo alla maggiorazione TASI;
- il comma 1092, che estende soggettivamente (al coniuge superstite del comodatario) la riduzione della base imponibile IMU;
- il comma 1093 che estende anche per il 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti del DPR 158/1999, anche in misura inferiore ai minimi e superiore ai massimi del 50%;
- rilevato che essa non ha esteso all'anno 2019 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni degli enti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018;

VISTI:

- la l.r. 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali);
- la l.r. 24 dicembre 2018, n. 13 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2019/2021);
- i regolamenti comunali di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 30/03/2016;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/11/2016 successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 del 13/03/2016 e n. 39 del 20/11/2017

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

PREMESSO, con riferimento all'IMU, che:

- l'articolo 1 della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha parzialmente modificato la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) stabilendo:
 - a) (comma 10) la riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

- b) (comma 13) l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - c) (comma 15) l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - d) (comma 53) la riduzione del 75% dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e i comuni con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs n. 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
 - l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
 - dall'imposta è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; si detraggono, fino a concorrenza del loro ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200,00 può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/03/2016, sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi alla IUC, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle conseguenti all'entrata in vigore della L n. 208/15 sopra indicate come segue:

- nel Regolamento IMU è stato chiarito:
 - *sub* art. 11 c. 1 che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - *sub* art. 8 c. 1 che sono esenti i fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali a uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli per i quali, qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali;
- nel Regolamento TASI art. 10 c. 4 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- nel Regolamento TARI:
 - è stata introdotta nell'art. 14, in applicazione dell'art. 1 c. 649 primo periodo L 147/13, l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, indicando altresì i relativi casi;
 - è stato eliminato il precedente contenuto dell'art. 18 e introdotto l'art. 18 bis in applicazione dell'art. 1 c. 649 secondo periodo L 147/13 che prevede che le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo;
 - è stato introdotto l'art. 18 che prevede che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nello stesso articolo per le attività ivi specificamente elencate;
 - è stato introdotto l'art 19 bis per il quale è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso applicandosi su tale immobile, la TARI per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2015 era stato stabilito di applicare la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze nell'aliquota dello 0,8 per mille e che, come evidenziato nei paragrafi precedenti, sono escluse dall'imposizione della TASI le abitazioni principali, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, a individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi previsti nel 2019
----------------------	-------------------------

Missione 10, programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" – comprende: illuminazione pubblica, gestione della rete stradale com.le (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione), sgombero neve	€ 69.342,00
Missione 9, programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" – Comprende la cura del verde pubblico	€ 5.000,00
Missione 3, programma 1 e 2 "Polizia locale e amministrativa" – comprende il servizio di videosorveglianza	€ 31.150,00
Missione 11, programma 1 "Sistema di protezione civile"	€ 4.250,00
Missione 7, programma 1 "Turismo" relativamente alle reti <i>wi-fi</i> pubbliche (<i>hot spot</i>)	€ 740,00
Missione 8, programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio"	€ 1.594,00
TOTALE	€ 112.076,00

PREMESSO inoltre, con riferimento alla TARI, che:

- il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) ha approvato il metodo per la definizione della tassa;
- i commi da 641 a 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 hanno regolamentato l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal decreto legge n. 16/2014;
- la normativa TARI applicabile per l'anno 2018 è sostanzialmente uguale alla TARES semplificata introdotta a fine 2013;
- i principi cardine della TARI sono i seguenti:
 - a) il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - b) il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette riduzioni ed esenzioni;
 - c) la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzando la quantificazione della tariffe TARES 2013 o, in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo, come già avvenuto nel 2013 per la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio;
- l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i comuni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della

parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario della TARI per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, allegato alla presente;

TENUTO CONTO che:

- il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Unité des communes Grand-Paradis ha trasmesso i dati economici preliminari per l'elaborazione della TARI 2019;
- il piano economico finanziario è stato redatto sulla base dei suddetti dati, integrati con i costi previsionali relativi al servizio rifiuti di competenza del Comune di Introd;
- sulla base di tale documento l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta a € 31.750,89 di cui € 12.048,89 di parte fissa e € 19.702,30 di parte variabile;
- la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata analizzando la banca dati, sulla base del numero di utenti e dei costi variabili il cui valore è stato determinato applicando coefficienti di produzione di rifiuti minimi "kd" stabiliti dal D.P.R. 158/1999, pertanto i costi risultano così suddivisi:

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata analizzando la banca dati, sulla base del numero di utenti e dei costi variabili il cui valore è stato determinato applicando coefficienti di produzione di rifiuti minimi "kd" stabiliti dal D.P.R. 158/1999, pertanto i costi risultano così suddivisi:

Utenze domestiche:	
Costi fissi	€ 10.472,63
Costi variabili	€ 12.568,10
Utenze non domestiche:	
Costi fissi	€ 1.575,96
Costi variabili	€ 7.134,20

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 possono essere basate su criteri presuntivi di produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi tra le cd. *taxe di scopo*, che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti per determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe e in parte distribuendo i conseguenti aumenti sulle tariffe;

VISTO il prospetto "TARI – Metodo normalizzato – Simulazione calcoli 2019" contenente le categorie e le tariffe per l'anno 2019, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate e in modo anche differenziato;

RITENUTO di riscuotere la tassa rifiuti in due rate con scadenza che verrà fissata all'atto di approvazione delle liste di carico, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge;

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147**bis** del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49**bis** comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49**bis** comma 1 della l.r. n.54/1998;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Imposta municipale propria (IMU)

- **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

e di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Al SENSI dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si **dispone l'azzeramento dell'aliquota** della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario;
- DI DETERMINARE per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

<u>UTENZE DOMESTICHE</u>		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,22840	43.64318
2 componenti	0,26647	63.28261
3 componenti	0,29366	82.92204
4 componenti	0,31542	98.19715
5 componenti	0,33717	109.10795
6 o più componenti	0,35348	117,83658

<u>UTENZE NON DOMESTICHE</u>		
Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26363	0,34655
02 Campeggi, distributori carburanti	0,55198	0,70644
03 Stabilimenti balneari	0,31306	0,41453

04 Esposizioni, autosaloni	0,24716	0,33323
05 Alberghi con ristorante	0,88152	1,17162
06 Alberghi senza ristorante	0,65908	0,87305
07 Case di cura e riposo	0,78266	1,04233
08 Uffici, agenzie, studi professionali	0,82385	1,09431
09 Banche ed istituti di credito	0,45312	0,59981
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,71675	0,94769
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,88152	1,17295
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,59317	0,78641
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75794	1,00634
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,35426	0,46652
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45312	0,59981
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,98743	4,79844
17 Bar, caffè, pasticceria	2,99881	3,19896
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,44998	1,92337
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,26873	1,67812
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,99253	6,62718
21 Discoteche, night club	0,85680	1,14096
22 magazzini - depositi	0,26363	0,26658

- DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per un periodo superiore a sei mesi, sia quella corrispondente a n. 1 occupante sia come Quota Fissa che come Quota Variabile;
- DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della Quota Fissa (€/mq./anno) corrispondente al numero di occupanti dell'immobile in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
- DI STABILIRE che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali sia quella individuata alla sottocategoria 122 – magazzini – depositi che tiene in considerazione la minore attitudine di produrre rifiuti da parte di detti locali;
- DI DARE ATTO che i locali C2 e C6 si considerano utenze non domestiche se posseduti o detenuti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune, ai quali dovrà essere applicata la tariffa di cui al punto precedente, proprio in considerazione della minore attitudine a produrre rifiuti di detti locali;

Utenze soggette a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.

- DI PRENDERE ATTO che il Regolamento per l'applicazione della TARI vigente prevede le seguenti riduzioni della TARI:
 - del 20% della sola quota variabile per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico;

- del 100% della sola quota variabile per gli individui che, pur mantenendo la propria residenza nel Comune siano ospitate stabilmente in micro-comunità, residenze per anziani e/o strutture di lungo degenza (tale riduzione viene applicata unicamente dietro presentazione di una certificazione delle relative strutture e ha validità unicamente per i periodi certificati dalle stesse);
 - del 30% della sola quota variabile per le utenze non domestiche (attività produttive) che abbiano una licenza/autorizzazione stagionale;
- DI STABILIRE INOLTRE la seguente riduzione della TARI da coprire con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune:
 - del 10% per la sola quota variabile per i locali destinati ad attività commerciali annuali, risultanti da licenza o autorizzazione;
 - **DI RISCOUOTERE** la tassa rifiuti in due rate con scadenza che verrà concordata con il Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis all'atto di approvazione delle liste di carico, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge:
 - **DI AUTORIZZARE** i contribuenti al versamento in una unica soluzione dell'intero importo del tributo dovuto entro la scadenza della prima rata;
 - **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione;
 - **DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell'art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Manuela VECTION)

PARERI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell'art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Manuela VECTION)

PARERE LEGITTIMITA'

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa VAUTHIER LUCIA)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to COSSARD LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a partire dal 26/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52**bis** della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.
Reg. Albo Pretorio n.

Rhêmes-Saint-Georges, li 26/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/02/2019, ai sensi dell'art. 52**ter** della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa VAUTHIER LUCIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rhêmes-Saint-Georges, li 26/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	
	Art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista)
X	Art. 23 - provvedimenti amministrativi
	Art. 23 – comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ___ <i>Autorizzazione o concessione;</i> ___ <i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;</i> ___ <i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</i> ___ <i>Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;</i>
	Artt. 26 e 27 - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario)
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP